

GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO NEL MONDO **FUNIVIARIO**

di **Paolo Degioanni**
Ingegnere direttore d'esercizio e
consigliere A.N.I.T.I.F.



su autocarro e molteplici altre tipologie ricorrenti nei nostri cantieri.

Il quadro normativo attuale Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 ha aggiornato ed armonizzato la legislazione vigente, stabilendo anche quali sono le procedure amministrative da seguire. Le macchine soggette all'obbligo di verifica sono quelle elencate nell'allegato VII al decreto legislativo 81/08, dove è anche indicata la periodicità delle verifiche. Oltre agli apparecchi più conosciuti che ho già citato in elenco ci sono le **gru a torre, gli ascensori da cantiere, le gru a ban-**



È ben noto agli operatori del settore che il mondo della neve non può prescindere dagli apparecchi di sollevamento. Nei comprensori sciistici, infatti, si adoperano molteplici tipologie di macchine atte a sollevare e movimentare carichi di varia natura. Ma che cosa s'intende, esattamente, per apparecchio di sollevamento e quali sono le incombenze per l'impiego in sicurezza di tali macchine? Cercheremo di spiegarlo in questo articolo.

Il quadro normativo vigente

In Italia la normazione sul sollevamento ha una lunga tradizione che affonda le radici nel vecchio D.P.R. 547/59. Già nel 1959 il legislatore si era posto il problema di regolarizzare le attrezzature di lavoro atte a sollevare le persone e le cose. In quest'ultimo caso furono assoggettate solamente le attrezzature in cui il carico sollevato è libero di oscillare e tale inquadramento è tuttora valido. Parliamo dunque di **piattaforme aeree, autogru, gru**

Nelle foto: SEQ Figura * ARABIC 1 - Cabina di funivia sollevata da una gru su autocarro (fonte web); SEQ Figura * ARABIC 2 - Gru a torre in opera (fonte funivie.org); 3 - Carrello elevatore a braccio telescopico (fonte funivie.org).



diera e i carriponte.

Casi particolari Il D.M. 11 aprile 2011 ha fatto rientrare nel novero degli apparecchi soggetti a verifica periodica anche i carrelli elevatori a braccio telescopico,

lasciando fuori i carrelli elevatori tradizionali (**cosiddetti muletti**). Sono inoltre esclusi tutti gli apparecchi azionati a mano (**es. tirfor, paranchi manuali**) e quelli motorizzati la cui portata massima è inferiore a 200 kg. Non sono considerati apparecchi di sollevamento i **verricelli da tiro** montati sui mezzi battipista, mentre lo sono a tutti gli effetti gli **escavatori muniti di gancio** dietro la benna o muniti di pinza forestale.

La denuncia di messa in servizio

La procedura attualmente in vigore prevede che il datore di lavoro effettui la denuncia di messa in servizio di un nuovo apparecchio entro il primo utilizzo. Tale denuncia prende il nome di immatricolazione e viene presentata sul nuovo portale telematico dell'INAIL chiamato CIVA, accessibile all'indirizzo www.inai.it. L'INAIL rilascia un numero di matricola che identifica l'apparecchio per tutta la sua vita operativa e che deve essere riportato su tutti i documenti di accompagnamento.

La prima verifica periodica Trascorso il primo periodo di tempo dall'immatricolazione, scandito dall'allegato VII della 81/08, il datore di lavoro deve chiedere all'INAIL la prima verifica. Anche tale richiesta va inoltrata telematicamente tramite portale CIVA e prevede un termine massimo di 45 giorni entro il quale l'INAIL effettua la verifica tramite il proprio personale oppure delega un sog-



giorno.gov.it. In occasione della prima verifica viene rilasciata una **scheda tecnica** identificativa della macchina.

Le verifiche successive Tutte gli apparecchi che sono già stati sottoposti alla prima verifica, ivi compresi quelli muniti del vecchio libretto di omologazione ISPE-SL e quelli provvisti di verifica ASL/ARPA antecedente al maggio 2012, rientrano nel regime delle verifiche successive. Tali attività sono state completamente privatizzate, pertanto il datore di lavoro può incaricare direttamente il soggetto abilitato di fiducia. Ad ogni verifica deve seguire un verbale che attesti le condizioni di conservazione e di sicurezza della macchina, con l'espressione di un giudizio finale da parte dell'ispettore. In caso di esito positivo l'apparecchio può essere impiegato fino alla successiva scadenza nel rispetto delle regole di buon uso e manutenzione. Va ricordato che anche nel mondo del sollevamento esiste il **registro di controllo e manutenzione**, il quale va tenuto costantemente aggiornato secondo le indicazioni previste dal fabbricante all'interno del MUM. Tra le incombenze più importanti si annovera il controllo trimestrale delle funi e delle catene, siano esse parte integrante del macchinario oppure accessori amovibili da applicare al gancio.

Le indagini supplementari Alcune tipologie di apparecchi, al compimento del ventesimo anno di servizio, devono essere soggetti ad indagine supplementare, la cosiddetta «ventennale». Tale indagine deve essere svolta da un ingegnere esperto secondo la norma ISO 9927-1, eventualmente avvalendosi di controlli non distruttivi (tipicamente UT, MT e VT), ed è finalizzata a verificare lo stato di conservazione strutturale della macchina, la sua corretta funzionalità, e i cicli di vita residua che gli restano.

Conclusioni La materia è piuttosto vasta e complessa, pertanto è opportuno rivolgersi ai propri consulenti della sicurezza sul lavoro e procedere ad un check-up delle attrezzature di lavoro aziendali. È fondamentale reperire la documentazione di tali apparecchi (in particolare la dichiarazione di conformità CE) e verificare presso la sede INAIL territorialmente competente se questi sono stati immatricolati per il sollevamento. ▲